## REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/82 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1982

che proroga per la seconda volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo qualora essa provochi o minacci di provocare difficoltà sul mercato;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente sul mercato mondiale dei cereali il mantenimento dell'attuale regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata dei prelievi per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1282/82 della Commissione del 26 maggio 1982 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1347/82 (4), ha sospeso temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata limitata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il miglio (sottovoce 10.07 B della tariffa doganale comune) è prorogata fino al 25 giugno 1982.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1982.

Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 148 del 27. 5. 1982, pag. 36. (4) GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 104.